

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Trattativa diretta su MePA ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (come integrato dal D.Lgs. n.209/2024) per l'acquisizione di un servizio Anti-DDoS per la protezione delle applicazioni, dei dati e dell'infrastruttura di AgID dagli attacchi DDoS e dal traffico dannoso nel cloud, ad integrazione dei servizi di connettività del CE OPA prot. 10839/2017, forniti dalla Società Vodafone S.p.A. nell'ambito del CQ ID 1367 OPA SPC2, stante la riscontrata assenza di Convenzioni/strumenti Quadro Consip idonei alle esigenze operative ed economiche dell'Agenzia.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.....	3
1.1.CONTESTO, OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DURATA.....	3
1.2. OPZIONI.....	3
ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	3
ART.3 PENALI E RISOLUZIONE	3
ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	4
ART.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	4
ART.6 RISERVATEZZA	5
ART.7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
ART.8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.....	5
ART.9 FORO COMPETENTE	6

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto a seguito della Trattativa diretta su MePA ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (come integrato dal D.Lgs. n.209/2024) per l'acquisizione di un servizio Anti-DDoS per la protezione delle applicazioni, dei dati e dell'infrastruttura di AgID dagli attacchi DDoS e dal traffico dannoso nel cloud, ad integrazione dei servizi di connettività del CE OPA prot. 10839/2017, forniti dalla Società Vodafone S.p.A. nell'ambito del CQ ID 1367 OPA SPC2, stante la riscontrata assenza di Convenzioni/strumenti Quadro Consip idonei alle esigenze operative ed economiche dell'Agenzia.

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

E

La Società Vodafone Italia SpA, con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), si è assicurata i servizi di connettività IP SPC, forniti dalla Società Vodafone SPA nell'ambito del Contratto Quadro ID 1367 OPA SPC2, che includono componenti Intranet (MPLS tra le sedi dell'Amministrazione) ed Internet, attraverso il Contratto Esecutivo OPA prot. 10839 del 23/05/2017 stipulato a suo tempo in esecuzione della Determinazione n. 146 del 19 maggio 2017, esteso in attuazione della Determinazione n. 112 dell'08 maggio 2023 (in coerenza con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. "D.L. Milleproroghe") e della Determinazione n. 317 del 12 dicembre 2023, a seguito della pubblicazione del Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 87 (G.U. 05/07/2023, n. 155), contratto vigente fino al 31 dicembre 2025, in attuazione della Determinazione Direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2025 e di quanto disposto all'art. 3, comma 7 del D.L. del 27.12.2024 n.202.
- Nell'ambito dei servizi di connettività essenziali all'operatività dell'Agenzia, occorre assicurare la protezione della connettività Internet in ambito SPC2, erogata verso il Data Center dell'Agenzia, dislocato presso il DCOD – INAIL in Via del Santuario Regina degli Apostoli 33, 00145, Roma, acquisendo un servizio Anti-DDoS configurato secondo le esigenze di AgID, che attraverso un rilevamento proattivo abbinato a misure strong protection sia in grado di bloccare un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), non essendo sufficienti al riguardo contromisure di sicurezza già disponibili, come Firewall, Intrusion Prevention System (IPS) e Antivirus.
- Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo, è stata indetta apposita Trattativa diretta, su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e 49, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024) per richiedere all'OE Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010, di garantire ad AgID fino al 31.12.2025, attraverso l'acquisizione di un servizio Anti-DDoS di assicurare la protezione della connettività Internet in ambito SPC2, erogata verso il Data Center dell'Agenzia, dislocato presso il DCOD – INAIL in Via del Santuario Regina degli Apostoli 33, 00145, Roma, per un importo massimo complessivo di Euro 32.359,50 IVA esclusa e pari a Euro 39.478,59 IVA inclusa.
- è stato acquisito il CIG.
- a seguito della TD è stata formulata l'offerta su MePA.
- a seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 si procede alla stipula su MePA.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO.****1.1.CONTESTO, OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DURATA.**

Alla luce del contesto sinteticamente richiamato anche in premessa e degli obiettivi da realizzare, l’Agenzia richiede all’OE Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010, di garantire ad AgID fino al 31.12.2025 l’acquisizione di un servizio Anti-DDoS configurato secondo le esigenze di AgID, per assicurare la protezione della connettività Internet in ambito SPC2, erogata verso il Data Center dell’Agenzia, dislocato presso il DCOD – INAIL in Via del Santuario Regina degli Apostoli 33, 00145, Roma, per un importo massimo complessivo di Euro 32.359,50 IVA esclusa e pari a Euro 39.478,59 IVA inclusa.

Si prevede la seguente configurazione del servizio:

- Mitigazione automatica → attività illimitate;
- Mitigazione manuale → fino a 12 interventi l’anno;
- Predisposizione della reportistica mensile standard, tramite portale WEB (report standard presenti sul portale);
- Predisposizione reportistica relativa ad ogni mitigation attivata (a fronte della richiesta dell’Agenzia, verrà predisposto un incident report al termine dell’attività di mitigation effettuata);
- Protezione AntiDDoS attiva per un throughput max di 2.5Gbps;
- Protezione AntiDDoS attiva sul pool di indirizzi IP pubblici 93.147.186.128/25.

2.Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi e svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

1.2. OPZIONI.

Qualora emerga la necessità di avvalersi delle opzioni e modifiche previste dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023, entro la soglia prevista dall’art. 50, comma 1 lett. e), sarà cura del RUP al momento della necessità di attivazione delle opzioni, allinearsi con gli Uffici competenti per la necessaria copertura di budget e concordare con l’OE via PEC all’OE, entro termini di preavviso concordati, le variazioni da apportare ai servizi.

ART.2 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha presentato sulla piattaforma la garanzia prevista dall’art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 come integrato dal D.lgs. n. 209/2024 e garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART.3 PENALI E RISOLUZIONE

1.L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da precludere alla risoluzione del contratto.

2.In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell’erogazione dei servizi richiesti e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

3.Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

4.Oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5.Il protrarsi dell’inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno con facoltà dell’Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.



6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP.

2. Il pagamento dell'importo fatturato è in ogni caso subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa, con cadenza bimestrale, solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP.

3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

4. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente al *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Sono elementi essenziali della fattura:

- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento (punto a));
- il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice unico di Progetto (CUP) (punto b));
- la Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Il Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- Il C.F.: 97735020584;
- i riferimenti della lettera contratto di affidamento del servizio o della fornitura;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg/mm/aa) di erogazione del servizio o di effettuazione della fornitura, nonché gli elementi utili a precisare gli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato;
- l'indicazione dello split payment;
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, della ritenuta dello 0,50% ai sensi del c. 6, art. 11 D.lgs. 36/2023.

ART.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette



giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

2.L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3.Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'operatore economico o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4.Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.6 RISERVATEZZA

L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con Determinazione n. 13 del 18/01/2023) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3.L'operatore economico affidatario quale soggetto terzo è tenuto, nei rapporti con AgID, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1.L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2.Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 e con la DT DG n.14 del 31 gennaio 2025 di “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027”.

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 Contesto tecnico, obiettivi attesi, oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento;

Art.3 Penali e risoluzione;

Art.4 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi, termini e modalità di fatturazione e pagamento;

Art.9 Foro competente.

(per l'operatore economico)